

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

DETERMINAZIONE DEL GIORNO PER LO SVOLGIMENTO DELLA LEGGE PROPOSTA DAL DEPUTATO SANGUINETTI.

PRESIDENTE. Poichè veggio al suo banco l'onorevole ministro per le finanze, si potrà fissare il giorno per lo svolgimento del progetto di legge che fu presentato d'iniziativa dall'onorevole Sanguinetti.

L'onorevole Sanguinetti quando intenderebbe di svolgerlo?

SANGUINETTI. Lunedì, se la Camera non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze acconsente?

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Non essendovi altra obbiezione, lo svolgimento di questo progetto di legge sarà stabilito per lunedì in principio di seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Ora proseguiremo nella discussione della legge:

« Art. 5. Il numero di questi consorzi e i confini dei rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati nel piano di massima per tutti gli effetti di questa legge. »

CANCELLIERI. Desidererei sapere dall'onorevole ministro e dall'onorevole Commissione se, pubblicata la legge, la si possa giuridicamente eseguire rispetto ai proprietari contemplati in un comprensorio per sostituire il consorzio, quando tutto ciò sia rinviato al piano di massima. A mio avviso è imprescindibile che la legge stessa dichiari quali siano i criteri, in forza dei quali si debba procedere nel piano di massima, alla designazione dei proprietari obbligati al consorzio ed alla determinazione della misura proporzionale del rispettivo contributo, senza di che la legge riuscirebbe monca e praticamente inefficace.

Mi limito a porre innanzi questa osservazione, senza formulare alcuna proposta concreta; ma spero che il Ministero e la Commissione, tenendo conto dell'osservazione, si decidano a studiare se non sia il caso di formulare prontamente analoga aggiunta all'articolo, oppure a sospenderne la discussione per avere più agio ad emendarlo in modo che il testo della legge nulla più lasci a desiderare.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Se ho ben compreso, il dubbio manifestato dall'onorevole Cancellieri condurrebbe a questo, che egli crede che in

certo qual modo possa essere arbitraria tanto l'assegnazione del proprietario ad un comprensorio piuttosto che ad un altro, quanto l'estensione della massa dei comprensori.

Ora, no, onorevole Cancellieri, la legge ha definito prima la massima generale a cui si riferisce quanto ha detto. La bonificazione comprende i lavori indicati al paragrafo *a* dell'articolo 2 per il prosciugamento delle paludi, e quelli indicati al paragrafo *b*, cioè « la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio » dell'Agro romano.

Dunque tutto ciò che è compreso nell'Agro romano, noto sotto questo nome, che sono 212,000 ettari ..

CANCELLIERI. Nello stesso territorio?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Non nello stesso territorio... tutto ciò che è compreso nell'Agro romano, dunque, abbraccerà tanti consorzi quanti saranno stabiliti dal piano di massima. È una parte tecnica che non può farsi legislativamente.

La ragione della distribuzione per un consorzio dipende dall'altimetria del terreno: chi si trova nella valle dell'Almone non può entrare in consorzio con quelli della valle dell'Aniene.

Ecco perchè la legge dice che saranno consorzi diversi, perchè non hanno comunità di interessi. Ora tutti quelli che si trovano alla sinistra del Tevere non hanno nessuna comunità di interessi, nè possibilità di averla con quelli che si trovano alla destra dello stesso fiume, e così dico per tutte le valli che sono assolutamente separate dai loro confluvi.

Ecco perchè si dice che saranno divise in tanti consorzi, mentre, determinato il *perimetro* generale in cui si applica la legge, le partizioni poi delle assegnazioni vanno fatte secondo il piano di massima, ed io non vedo come possa essere fatto in modo diverso.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Riprendo la parola perchè possa meglio spiegarmi.

Secondo l'ipotesi della legge, sono diverse le opere di bonificamento da eseguirsi, e quindi diversi dovranno essere i consorzi da costituirsi.

I proprietari obbligati ad un consorzio per una determinata opera di loro interesse, non potrebbero essere obbligati ai consorzi per altre opere. Dunque bisogna che nella legge siano determinati i criteri a norma dei quali ciascun proprietario dell'agro romano si debba riputare interessato per l'una piuttosto che per l'altra opera di bonifica-